

“SCHEMA DI CONVENZIONE”

(approvato con Determinazione n. LLPP/... in data/2014)

Art. 1 - Definizioni:

Salvo che sia diversamente disposto nella presente convenzione ovvero negli altri Allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Capitolato di Gestione: indica il capitolato di gestione allegato alla presente convenzione;

Codice: indica il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente convenzione;

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;

Costo di Costruzione dell'Opera: indica l'importo al netto di IVA, concordato tra il Concedente e il Concessionario;

Cronoprogramma: indica il programma cronologico di avanzamento dei Lavori, comprensivo dei tempi previsti per l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie al completamento dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, per la rimozione di sottoservizi e interferenze, allegato alla presente convenzione, come di volta in volta modificato e aggiornato;

Direttore dei Lavori: indica il soggetto incaricato dal Concessionario delle attività di direzione dei lavori;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 143, ottavo comma, del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario di base descritti all'articolo relativo all'Equilibrio Economico Finanziario;

Erogazione dei Servizi: indica l'erogazione dei Servizi durante la Fase di Gestione;

Fase di Costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la data della presente convenzione e la Messa in Esercizio;

Fase di Gestione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la Messa in Esercizio e la scadenza o perdita di efficacia della Concessione;

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente convenzione per effetto di:

- i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente

convenzione;

- ii. reperti archeologici, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo articolo relativo ai Reperti Archeologici;
- iii. sabotaggio o vandalismo;
- iv. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
- v. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- vi. impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente convenzione;
- vii. Qualora successivamente alla stipulazione della presente convenzione venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo articolo relativo all'Assicurazione;
- viii. rinvenimento di inquinamenti non preventivamente accertati, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo articolo relativo alla bonifica.

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi come risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;

Organo di Vigilanza: indica il soggetto incaricato della Vigilanza, designato dal Concedente, costituito da almeno n.3 tecnici/professionisti;

Piano Economico Finanziario: indica il documento allegato alla presente convenzione, con l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario, asseverato;

Progetto: indica la Costruzione e gestione di forno crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli;

Proroga: indica una proroga dell'Ultimazione e/o della Messa in Esercizio;

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

SAL: indica le certificazioni dello Stato di Avanzamento dei Lavori predisposte dal Concessionario sulla base del Piano dei SAL, firmate dal Direttore dei Lavori e controfirmate dall'Organo di Vigilanza;

Sostituto: indica la società avente caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario all'epoca dell'affidamento della Concessione (nella misura necessaria all'adempimento delle obbligazioni del Concessionario sino alla scadenza della Concessione), che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario ai sensi dell'art. 10.3 "Intervento dei Finanziatori";

Varianti: indica le Varianti Progettuali, le Varianti in Corso d'Opera e altre eventuali diverse varianti o modifiche richieste dal Concedente, dall'Organo di Vigilanza o dal Responsabile della Sicurezza.

Art. 2 - Oggetto del contratto

La convenzione ha per oggetto la concessione in via esclusiva da parte del Concedente della progettazione definitiva ed esecutiva, della realizzazione dei Lavori e della erogazione dei Servizi.

In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario:

- a) la **progettazione definitiva** dell'Opera, redatta ai sensi dell'art. 93 del Codice e degli artt. 25 e seguenti del Regolamento;
- b) la **progettazione esecutiva** dell'Opera, ai sensi dell'art. 93 del Codice e degli artt. 33 e seguenti del Regolamento, in conformità al Progetto Definitivo ed alle prescrizioni degli enti sovraordinati ai sensi di legge;
- c) la **costruzione dell'Opera**, in conformità ai Documenti di Progettazione di cui ai punti a) e b);
- d) la **fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature**, in conformità ai Documenti di Progettazione;
- e) la **manutenzione ordinaria e straordinaria** dell'opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo c), in conformità al Capitolato di Gestione;
- f) l'**erogazione dei Servizi**, per tutta la durata della Fase di Gestione.

La concessione prevede anche l'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per la realizzazione ed il funzionamento dell'intera opera.

L'impianto è realizzato prioritariamente per la copertura del fabbisogno della popolazione del Comune di Biella e del territorio provinciale, ma, soddisfatta la domanda locale, potrà accogliere anche richieste provenienti da altri luoghi.

Art. 3 - Durata della concessione

La Concessione ha durata di **anni 27 (ventisette)** decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, di cui **1 (uno)** di lavori e **26 (ventisei)** di gestione, ferma la facoltà di revoca e proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente convenzione.

Il concessionario sarà tenuto al proseguimento delle proprie attività fino a sei mesi oltre la scadenza del termine contrattuale della concessione, alle stesse condizioni contrattuali, nelle more delle procedure per una nuova assegnazione della gestione dell'impianto, e comunque sino all'avvio della nuova successiva gestione, al fine di assicurare la continuità del servizio.

Art. 4 - Società di progetto

Il Concessionario ha la facoltà di costituirsi in società di progetto ai sensi dell'art. 156 del Codice dei Contratti Pubblici, con un capitale sociale di Euro 50.000,00= (cinquanta-mila) interamente sottoscritto e versato, con indicazione delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio.

In tal caso, la Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente convenzione.

La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 156, comma 3, del Codice.

Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente convenzione.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell'art. 156 del Codice.

Qualsiasi cessione di quote del Concessionario, che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, dovrà essere previamente comunicata al Concedente.

I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al Concessionario sino all'ottenimento dell'ultimo certificato di Collaudo, così come previsto dall'art. 156 del Codice dei Contratti. La partecipazione di ciascuno dei soci potrà essere trasferita:

- ♦ qualora il nuovo socio intenda entrare nella compagine azionaria del concessionario

anteriamente alla data di ottenimento dell'ultimo certificato di Collaudo, a condizione che possenga i requisiti richiesti dal bando di gara, nessuno escluso, posseduti dal socio uscente, in misura non inferiore e comunque senza elusione dell'obbligo di partecipazione al capitale da parte dei soci originari;

- ♦ a condizione che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per esso, indicando il nominativo del socio subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto che precede e comunque sempre previo gradimento del Concedente;
- ♦ in caso di insolvenza di un socio o dichiarazione di fallimento o assoggettamento a procedure concorsuali dello stesso.

Art. 5 - Obbligazioni del concessionario

5.1- Principali Obbligazioni del Concessionario

- a) Il Concessionario si impegna a:
 - i. redigere, a propria cura e spese, i Documenti di Progettazione dell'opera in conformità alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento ed in materia di sicurezza e secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
 - ii. eseguire i Lavori a perfetta regola dell'arte, ed all'acquisto di tutti gli accessori, arredi e complementi, occorrenti per la realizzazione dell'Opera e per l'Erogazione dei Servizi e secondo quanto previsto dalla presente convenzione, previo ottenimento (a propria cura e spese) di tutti i pareri, autorizzazioni, certificati, permessi, accatastamento e quant'altro sia necessario per la costruzione e gestione dell'opera e funzionamento degli impianti; tali accessori, arredi e beni mobili dovranno essere di livello tecnologico e qualitativo adeguato, di nuova produzione, ed idonei a garantire la sicurezza e la incolumità di persone e cose;
 - iii. erogare i Servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali, secondo le disposizioni della presente convenzione;
 - iv. attenersi alla normativa vigente nelle fasi di progettazione, esecuzione e gestione del centro di cremazione, con particolare riguardo alla sicurezza e alle matrici ambientali.
- b) Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi. In particolare provvederà:
 - i. al servizio di pronto intervento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le aree di pertinenza, gli arredi, sino alla scadenza del contratto;

- ii. al pagamento di tutti i canoni, imposte e diritti per la fornitura di gas, acqua, energia elettrica ed altri servizi necessari alla realizzazione e gestione dell'opera. Nulla è dovuto dal concessionario per l'eventuale occupazione del suolo pubblico per la costruzione dell'opera;
 - iii. alla stipula, a propria cura e spese, delle polizze assicurative e fidejussorie di cui alla presente convenzione;
- c) Il Concessionario procederà:
- i. ove la normativa vigente lo richieda, all'affidamento a soggetti terzi degli appalti e dei sub-affidamenti relativi alle attività e servizi di cui al paragrafo a) che precede, nei limiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara;

5.2 - Responsabilità del Concessionario

- a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, nonché di leggi e regolamenti inerenti le attività di progettazione, di costruzione e di gestione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione.
- c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo articolo "Responsabilità del Concedente".
- d) Il concessionario assume direttamente per tutta la durata della concessione i seguenti rischi, ritenendone indenne il Concedente:
 - rischio di costruzione (è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a *standard* inadeguati);
 - rischio di disponibilità (è il rischio legato alla *performance* dei servizi che il partner privato deve rendere);
 - rischio di domanda (è il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il partner privato deve soddisfare).

- e) In ogni caso, il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della progettazione esecutiva, della esecuzione e gestione dell'opera e degli interventi previsti dal contratto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, con l'esecuzione dei lavori e con la gestione dell'impianto e dei relativi servizi.

Pertanto il concessionario risponderà di tutti i danni causati, anche per la parte eccedente gli importi delle polizze assicurative di cui al testo della convenzione.

5.3 - Ulteriori obbligazioni del Concessionario

- a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente. Il Concessionario dovrà nominare un proprio rappresentante, che eleggerà domicilio in Biella, per intrattenere i rapporti con il Concedente derivanti dalla presente convenzione. Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente la sua eventuale sostituzione al Concedente.
- b) Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:
- i. ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori per un periodo non superiore a giorni trenta [30], rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
 - ii. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui al Capitolato di Gestione per un periodo non superiore a giorni dieci [10], con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
 - iii. la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del Concessionario;
 - iv. l'instaurazione dei procedimenti giudiziari da parte o nei confronti del Concessionario, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del

- Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente convenzione;
- v. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori, per le quali si applica quanto previsto dal Regolamento;
 - vi. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile Unico del Procedimento, nella Fase di Costruzione, e al Responsabile della Concessione (cioè del soggetto responsabile della vigilanza sulla Fase di Gestione) nel corso della Fase di Gestione.

- c) Il Concessionario si impegna a:
 - i. dar luogo al completo avviamento del servizio di cremazione e di ogni altra attività e assicurare la piena disponibilità dell'Opera ai fini della Messa in Esercizio e dell'erogazione di tutti e servizi entro centoottanta [180] giorni dal Collaudo;
 - ii. adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma;
- d) Il concessionario si impegna a mantenere la riservatezza dati, assumendosi la responsabilità, ai sensi delle vigenti norme di legge, nei confronti della Amministrazione committente, rispondendo anche per l'operato degli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto, in particolare della riservatezza dei dati tecnici, economici e personali inerenti la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la gestione dell'impianto di cremazione.

5.4 - Dichiarazioni e garanzie del Concessionario

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

Art. 6 - Obbligazioni del concedente

6.1 - Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- a) mettere ad integrale disposizione del Concessionario, per l'intera durata della concessione, la superficie dell'area su cui erigere l'impianto di cremazione e

le necessarie strutture pertinenziali (come da allegato planimetrico **B**), libera di vincoli, servitù, trascrizioni pregiudizievoli e concessioni precarie, fatta eccezione per eventuali utenze del sottosuolo, riservandosi il diritto di pubblico accesso alle aree esterne al centro di cremazioni ed ai colombari per cellette cinerarie, oltre all'uso esclusivo dell'area contraddistinta nell'allegato planimetrico **B** e la facoltà di concedere a terzi aree per edicole private secondo la lottizzazione nella stessa planimetria ipotizzata;

- b) effettuare le operazioni di consegna dei Lavori ai sensi degli artt. 153 e seguenti del Regolamento nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione di proprietà del Concedente e necessari alla realizzazione dell'Opera;
- c) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione dell'Opera e all'Erogazione dei Servizi, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;
- d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta [30] giorni dalla richiesta scritta del Concessionario; qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più Autorizzazioni sia imputabile a terzi, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la conseguente applicabilità della relativa disciplina di cui alla presente convenzione.

In caso di ritardo nel rilascio di una o più Autorizzazioni dalla data prevista, per circostanze obiettivamente riscontrabili che siano direttamente imputabili al Concedente, per un periodo superiore a quanto stabilito dalla legge e/o da regolamenti su procedimenti amministrativi ovvero superiore a centoventi [120] giorni ove non diversamente normato, il Concessionario avrà diritto ad una proroga della durata della Concessione per un periodo pari a quello intercorso fra la data prevista per il rilascio della relativa Autorizzazione e la data di effettivo ottenimento.

- e) verificare e validare i progetti ai sensi del D.P.R. 207/2010 prima della loro approvazione;

- f) designare i membri della commissione di collaudo;
- g) effettuare idonea vigilanza sui lavori nei modi previsti dalla presente convenzione;
- h) effettuare opportuno controllo sulla gestione dell'impianto in oggetto, sia contabile sia tecnico-amministrativo;
- i) prendere in consegna l'Opera alla scadenza della concessione, previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Si intende ovviamente che la costruzione dell'Opera, in conformità al progetto definitivo ed esecutivo, non comporta né dovrà comportare in futuro oneri a carico dei Bilanci comunali, salvo quelli che derivino da opere aggiuntive richieste dal concedente.

6.2 - Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci [10] giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni resoconto concernente la gestione, manutenzione e funzionalità dell'Opera predisposto dal Concedente o comunque reso pubblico dal Concedente;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;
- c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- d) la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo articolo "Risoluzione per inadempimento del Concessionario" o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo articolo "Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente";
- e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione e/o sul Progetto;

6.3 - Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice e del Regolamento;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;

- c) alla data di stipula della presente convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente;

6.4 - Garanzie a favore dei Finanziatori

- a) Considerando che la realizzazione e gestione dell'Opera sarà effettuata mediante tecniche di project financing, fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della presente convenzione, il Concedente riconosce che l'ottenimento dei Finanziamenti avrà luogo al seguito della costituzione delle garanzie richieste dai Finanziatori che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno sulle azioni del Concessionario, ipoteche, privilegio generale sui beni del Concessionario, cessione dei crediti del Concessionario verso il Concedente.
- b) Il Concedente si impegna a prendere atto e accettare incondizionatamente ed irrevocabilmente la cessione da parte del Concessionario a favore dei Finanziatori, dei Crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti, e in conformità alla legge applicabile.
- c) Il Concedente si impegna a concordare con il Concessionario le eventuali modifiche alla presente convenzione necessarie per tutelare le ragioni di credito dei Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento, tali comunque da non alterare i termini sostanziali della Concessione, né le garanzie a favore del Concedente.

Salvo quanto espressamente previsto dalla presente convenzione, in nessun caso il Concedente sarà tenuto ad accettare modifiche che comportino maggiori oneri finanziari, ovvero l'assunzione di ulteriori impegni o limitazioni delle garanzie prestate dal Concessionario, rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, salvo l'esigenza di adeguare i tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario a quelli disponibili sul mercato interbancario alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.

6.5 - Responsabilità del Concedente

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

Art. 7 - Fase di progettazione e costruzione

7.1 - Consensi e pianificazione

- a) Il Concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del Codice.
- b) Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi, in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta (compreso il certificato di agibilità) e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, Messa in Esercizio ed Erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi del precedente articolo "Principali obbligazioni del Concedente".
- c) Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo b), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previsti per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti.

7.2 - Cronoprogramma e progettazione

- a) Entro trenta [30] giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di Progetto Definitivo e di Cronoprogramma aggiornato, in coerenza con lo Studio di Fattibilità ed il Progetto Preliminare approvati dal Concedente e con il disciplinare di gara. Nei quindici [15] giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del Progetto Definitivo e del Cronoprogramma.
- b) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma e al Progetto Definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro trenta [30] giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. All'esito dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto Definitivo e il Cronoprogramma (come modificati) costituiranno allegati al presente atto.
- c) Entro trenta [30] giorni dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie (da richiedere ad avvenuta approvazione del Progetto Definitivo) il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei quindici [15] giorni successivi, nel rispetto

delle modalità stabilite al precedente paragrafo a) del presente articolo.

- d) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Cronoprogramma ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge, ovvero, per l'ottenimento delle abilitazioni prescritte per la realizzazione delle opere. In mancanza di tali richieste, il Cronoprogramma e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro trenta [30] giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del Cronoprogramma o del Progetto Esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata all'adeguamento del Piano Economico-Finanziario. All'esito dell' approvazione da parte del Concedente, il Progetto Esecutivo ed il Cronoprogramma (come modificati) costituiranno allegati al presente atto.
- e) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto a una penale, da determinarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 117 del Regolamento LL.PP., salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano imputabili a Forza Maggiore.
- f) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e secondo quanto prescritto per l'ottenimento di autorizzazioni specifiche, tenuto conto anche delle eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente.
- g) Qualora il Cronoprogramma o i Documenti di Progettazione siano modificati per accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente Proroga, con adeguamento del Piano Economico-Finanziario.

Polizza di responsabilità civile professionale per l'incarico di progettazione.

All'atto della presentazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente, in originale o in copia autenticata conforme all'originale, polizza di responsabilità civile professionale stipulata dall'incaricato dell'attività di progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore del Concedente (nel caso il Concessionario si avvalga di progettisti esterni alla propria organizzazione) e del Concessionario, a garanzia degli oneri di progettazione di cui alla presente convenzione, nonché degli obblighi previsti dall'art. 269 del

D.P.R. 207/2010.

Il Concessionario, prima dell'avvio dell'attività di progettazione esecutiva, dovrà produrre al Concedente una dichiarazione di una Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare al soggetto incaricato dell'attività di progettazione, la polizza di responsabilità civile professionale di cui sopra, con specifico riferimento ai lavori progettati.

7.3 - Esecuzione dei Lavori

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi. La durata dei lavori non potrà superare i **365** (trecentosessantacinque) **giorni** naturali e consecutivi, in conformità a quanto dichiarato dall'aggiudicatario in sede di gara.

Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori - Direttore Lavori

La nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza sarà effettuata dal Concessionario secondo le indicazioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici inerenti gli affidamenti di incarichi di opere in concessione con onere a proprio carico.

La Direzione Lavori sarà costituita dal Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione. Dette nomine dovranno in ogni caso essere comunicate ed essere di gradimento del Concedente.

Il Direttore dei Lavori sarà responsabile dell'assistenza e contabilità dei lavori e si atterrà, nello svolgimento delle sue funzioni, alle previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di attuazione. L'approvazione dei materiali e la loro accettazione nella costruzione delle Opere dovrà avvenire da parte della Direzione Lavori.

Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulla Direzione Lavori attraverso il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Concedente.

Il Responsabile Unico del Procedimento si avvarrà di proprio personale e saranno a carico del Concessionario gli oneri economici relativi al pagamento dell'incentivo

di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le modalità e i termini di cui al vigente regolamento comunale.

Il Direttore dei Lavori, o un suo delegato, dovrà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento un rapporto, di norma mensile, sullo stato dei lavori e dovrà essere disponibile ad incontri almeno settimanali con il Responsabile Unico del Procedimento, o chi dal Responsabile medesimo venga delegato, per una verifica in contraddittorio sull'andamento dei lavori.

Subappalto

Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici, dal relativo regolamento di attuazione e dal disciplinare di gara e secondo quanto dichiarato nell'Offerta.

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedono obblighi di affidamento dei lavori a soggetti terzi, fermo restando che le Opere dovranno comunque essere eseguite solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di gara.

Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai propri soci, precisandosi che i lavori così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario, a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

7.4 -Lavori/servizi complementari/aggiuntivi

- a) Al Concessionario possono essere affidati in via diretta lavori e/o servizi, complementari e/o aggiuntivi, non figuranti nella originaria Documentazione di Progettazione, divenuti necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall'art.147 del Codice, quali ad esempio opere di riqualificazione e ristrutturazione degli stabili cimiteriali e dei relativi spazi esterni, ovvero il servizio di gestione necroscopico presso il Cimitero Urbano e presso il Cimitero di Chiavazza come specificato dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dal D.P.R. n.285/1996 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano le seguenti operazioni necroscopiche: inumazioni ed esumazioni in campi comuni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni in loculi/cellette comunali dati in concessione), attraverso l'applicazione di massimo ribasso percentuale sui prezzi attinenti riportati nel Prezziario Regione Piemonte dell'anno di riferimento, sull'importo che verrà stanziato con il Bilancio Pluriennale di Previsione.
- b) L'affidamento di lavori ovvero di servizi complementari non darà luogo a

modificazioni nell'equilibrio dell'investimento né del cronoprogramma.

7.5 - Varianti

- a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che comportino l'introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative e che non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto Esecutivo; eventuali costi aggiuntivi per lavori saranno valutati in base ai tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente;
- b) Le Varianti in Corso d'Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso l'Organo di Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'art. 132 del Codice. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro venti [20] giorni dal ricevimento della proposta.
- c) Le Varianti in Corso d'Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente.
- d) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d'Opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e) del Codice.
Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni.

7.6 - Interferenze

- a) Il Concessionario dovrà provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi conclusi dal Concedente ai sensi del precedente articolo relativo a "Principali obbligazioni del Concedente".
- b) In caso di ritardi nella rimozione di sottoservizi e interferenze non imputabili al Concessionario, che comportino un ritardo dei tempi di realizzazione dell'Opera rispetto a quanto previsto nel Cronoprogramma, si darà luogo a Proroghe di durata corrispondente al ritardo registrato. E' inteso che il Concessionario non potrà richiedere Proroghe qualora il ritardo sia imputabile a inadempienze o fatti del Concessionario.

7.7 - Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Vigilanza

- a) Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (nominando tecnici di provata esperienza ed adeguato curriculum, con contestuale comunicazione al Concedente, ed al pagamento della relativa prestazione professionale).
- b) Il Concedente eserciterà, a propria cura, attraverso l'Organo di Vigilanza, la funzione di vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori, con i seguenti compiti:
- svolgere l'alta sorveglianza per la buona riuscita dei lavori, anche emanando disposizioni ed ordini di servizio, con esclusione delle competenze in materia di sicurezza;
 - richiedere l'esecuzione di prove e saggi durante lo svolgimento dei lavori e le operazioni di collaudo;
 - richiedere e verificare con la periodicità necessaria le certificazioni del concessionario, con particolare riferimento alle leggi antimafia ed alla normativa previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e fiscale;
 - richiedere per conto del Concedente eventuali varianti in corso d'opera e valutare quelle proposte dal Concessionario;
 - ricevere i verbali relativi ai lavori (inizio, sospensioni e riprese dei lavori, ordini di servizio) ed ogni altro documento o comunicazione intercorrente con il Concessionario ed il Direttore dei lavori;
 - ricevere i rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori e presiedere l'aggiornamento dei cronoprogrammi;
 - identificare e segnalare eventuali difetti progettuali, richiedendo le necessarie modifiche;
 - pronunciarsi in merito ad eventuali vizi e difformità delle opere rispetto ai documenti contrattuali, ritardi nell'esecuzione dei lavori e qualsiasi altra inadempienza;
 - scegliere i materiali di finitura, come i pavimenti, i serramenti, gli intonaci, gli arredi e le attrezzature, i controsoffitti, i componenti degli impianti, ecc. nelle diverse fasi di progettazione e di esecuzione delle opere; scegliere gli arredi da acquistare a spese del Concessionario;
 - assistere alle prove di messa in servizio degli impianti;
 - valutare i documenti e le certificazioni da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

- valutare i progetti di variante eventualmente richiesti dagli Enti competenti;
 - verificare le caratteristiche e le quantità delle opere eseguite e delle forniture e l'analisi dei conti parziali e finali;
 - raccogliere e verificare di tutti i documenti per il collaudo, per le pratiche catastali e le autorizzazioni necessarie per l'agibilità dell'edificio e dell'impianto;
 - richiedere quant'altro necessario per la buona riuscita dell'Opera.
- c) Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla Documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.
- d) La Direzione dei lavori compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori (scelto tra tecnici di provata esperienza ed adeguato curriculum) e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell'inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente, affinché questi esprima il proprio gradimento. Il Direttore dei lavori svolgerà la propria attività in raccordo con l'Organo di Vigilanza.
- e) Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
- f) Il Concessionario potrà eseguire immediatamente le modifiche al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che: abbiano carattere migliorativo; non comportino una alterazione sostanziale del Progetto Esecutivo; non comportino incremento del Costo di Costruzione dell'Opera o alterazione del Piano Finanziario;
- g) Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori, dell'osservanza delle buone regole dell'arte, della qualità dei materiali impiegati. I controlli e le verifiche eseguite nel corso dell'appalto non escludono infatti la responsabilità del Concessionario per i vizi, i difetti e le difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né dalla

garanzia per le parti di lavoro ed i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al Concessionario, né alcuna preclusione in capo al Concedente.

7.8 - Prove, collaudo, avviamento gestione

- a) Il Concessionario, entro i 30 giorni successivi, darà comunicazione scritta all'Organo di Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal Cronoprogramma, del Progetto Esecutivo e dell'Ultimazione.
- b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.
- c) Il Concedente nomina la/e commissioni di collaudo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 141 del Codice e dagli artt. 215 e seguenti del Regolamento.
- d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.
- e) Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui al DPR 207/2010.
- f) Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
- g) Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori, sarà redatto processo verbale di ultimazione dei Lavori ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la Messa in Esercizio. In occasione del collaudo si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza dell'opera, degli impianti fissi, dei servizi accessori e delle opere di sistemazione del soprassuolo, che verrà descritto in apposito verbale, sottoscritto da un rappresentante del Concedente e da un rappresentante del Concessionario, indicante lo stato degli immobili in forma esauriente, al fine di consentire alle parti di eliminare ogni dubbia interpretazione sulle pattuizioni contrattuali previste, ovvero verranno evidenziati eventuali vizi d'opera che dovranno essere tempestivamente eliminati a completo carico del Concessionario. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo, il Concessionario e il Concedente dovranno provvedere alla ricognizione dei beni ed all'inventario di tutti i beni mobili e immobili costituenti la struttura, con i relativi accessori, gli arredi, gli impianti tecnologici e le pertinenze che, da tale momento, saranno considerati

di proprietà del Concedente ed affidati in concessione al Concessionario.

Ai fini degli obblighi della presente convenzione, la data di redazione del verbale di ricognizione e di inventario (da redigere entro quindici giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio) sarà coincidente con la data di inizio della gestione. Analogo verbale di ricognizione, con l'inventario di tutti i beni costituenti la struttura, sarà redatto in contraddittorio tra le parti, al termine del rapporto di concessione e comunque alla scadenza della concessione.

Copia autentica dei certificati di collaudo, delle certificazioni di prevenzione incendi e di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento del Centro di cremazione, sarà depositata presso il Concedente.

- h) Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 229 del DPR 207/2010 sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (il "Certificato di Collaudo Provvisorio"); assumerà carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
- i) Con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o comunque decorsi tre [3] mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal Certificato di Ultimazione dei Lavori emesso dal Direttore dei Lavori ai sensi del Codice, il Concessionario dovrà garantire l'esistenza e validità della polizza di assicurazione indennitaria decennale di cui all'art. 126 del DPR 207/2010, costituita ai sensi della presente convenzione e del disciplinare di gara. Con la firma del certificato di collaudo e del verbale di ricognizione e di inventario il Concessionario assume l'impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nei Capitolati Gestionale e nell'offerta dal medesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna.

In ogni caso, qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Concessionario e Concedente, resta inteso e confermato che il Concessionario ha l'obbligo di mantenere lo standard di funzionalità del complesso immobiliare nello stato in cui è stato realizzato risanando tutti gli eventuali vizi d'opera, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime dettate dal Capitolato Gestionale, e preservando il livello funzionale nel tempo.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza, da consegnare al Concedente a cura del Concessionario sia in formato

cartaceo che informatico modificabile, e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione e cantierabilità delle Opere, resterà di proprietà piena ed assoluta del Concedente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'esecuzione delle Opere:

- introdurvi, informando il professionista che ha curato la redazione, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie e senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla L. 241/90. Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, il professionista non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

7.9 - Ritardi, penalità

- a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.
- b) Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai termini fissati (sia relativamente ad eventuali periodi di sospensione dei lavori sia relativamente all'ultimazione dei lavori), verrà applicata una penale pecuniaria pari allo 0,3 (zerovirgolate) per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori da eseguire.
- c) Il Concessionario avrà diritto ad una proroga di entità pari al ritardo nei lavori (con adeguamento del Piano Economico-Finanziario) in caso di ritardo dovuto a:
 - i. Forza Maggiore;
 - ii. modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;
 - iii. varianti adottate ai sensi dell'art. 132 del Codice, co. 1, lettere a), b), c) e d);
 - iv. mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente articolo relativo a "Consensi e pianificazione", rispetto ai termini previsti dal Cronoprogramma, che non sia imputabile al Concessionario;
- d) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario nell'avvio della gestione dopo il collaudo e la ricognizione dei beni, verrà applicata una penale pari a **Euro 300,00**.
- e) Qualora, durante la gestione del servizio, si dovessero riscontrare inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, il Concedente applicherà le seguenti penali, in relazione alla gravità dell'inadempienza e della irregolarità:

- 1) per l'interruzione totale o parziale del servizio, non autorizzata dal Concedente come stabilito dal Capitolato di Gestione: da **Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00**;
- 2) per la mancata realizzazione del numero minimo giornaliero di cremazioni richiesto, derivante da cause imputabili al Concessionario come stabilito dal Capitolato di Gestione: da **Euro 500,00 a Euro 1.500,00**;
- 3) per comportamenti del personale dipendente del Concessionario non adeguati alle modalità stabilite dal Capitolato di Gestione: da **Euro 250,00 a Euro 500,00**;
- 4) per l'eventuale accettazione di compensi o vantaggi ricevuti dal personale del Concessionario, elargiti da soggetti diversi e riferibili al servizio prestato, come stabilito dal Capitolato di Gestione, eccedenti i corrispettivi dovuti ai sensi della presente convenzione: da **Euro 5.000,00 a Euro 7.000,00**;
- 5) per l'inosservanza delle condizioni di igiene e sicurezza (come stabilito dal Capitolato di Gestione): da **Euro 500,00 a Euro 4.000,00**;
- 6) per irregolarità nel processo di cremazione e trattamento delle ceneri e confezionamento delle urne cinerarie (vedi Capitolato di Gestione): da **Euro 500,00 a Euro 2.000,00**;
- 7) per la mancata osservanza di uno dei divieti prescritti dal Capitolato di Gestione: da **Euro 1.000,00 a Euro 3.000,00**;
- 8) per le infrazioni e le irregolarità nella redazione dei documenti cartacei ed informatici di cui al Capitolato di Gestione: da **Euro 250,00 a Euro 350,00**;
- 9) per qualsiasi altra inadempienza contrattuale relativa alla gestione e comunque non prevista tra quelle sopra indicate: da **Euro 250,00 a Euro 2.000,00**.

Il Concedente, in caso di ogni inadempienza accertata, potrà:

- introdurre nuove misure per assicurare il corretto svolgimento del servizio, a carico del Concessionario;
- intimare al Concessionario il regolare ripristino del servizio entro un termine perentorio;
- eseguire d'ufficio i servizi non resi dal Concessionario, derivanti da prescrizioni di legge od obblighi contrattuali, rivalendosi sul Concessionario con l'utilizzo della fideiussione costituita ai sensi dell'art. 113 decreto legislativo n. 163/2006;
- procedere alla risoluzione del contratto, alla scadenza del succitato termine.

Art. 8 - Fase di gestione

8.1 - Obbligazioni generali e Servizi

- a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla Messa in Esercizio e

per tutta la durata della Concessione, i Servizi di seguito elencati, secondo le modalità di seguito indicate:

- servizio di gestione del servizio di cremazione, secondo orari di apertura da concordare con il Concedente, comunque almeno dal lunedì al venerdì secondo gli orari di apertura già previsti per il cimitero; restano di libero accesso secondo gli orari di apertura già previsti per il cimitero la struttura con le cellette ossario, l'area per la dispersione delle ceneri e tutta l'area circostante;
- servizio di gestione dell'energia;
- servizio di pulizia e sanificazione ambientale;
- servizio di raccolta, trasporto interno e smaltimento dei rifiuti, prodotti in conseguenza del servizio di gestione medesimo;
- servizio di vigilanza e controllo accessi;
- servizio di manutenzione dell'Opera e dei relativi impianti, ordinaria e straordinaria, e degli spazi esterni al forno crematorio, compresi il periodico taglio dell'erba dell'area destinata alla dispersione delle ceneri (min n.10 volte/anno solare), il diserbo delle parti inghiaiate, lo spazzamento dei corridoi e delle parti comuni aperte al pubblico, lo svuotamento dei cestini (per residui verdi e indifferenziati).

In particolare la gestione del servizio, oltre alla cremazione ed alla disponibilità di celle per la tumulazione delle ceneri, dovrà garantire anche il supporto alla cerimonia funebre coordinandone il rituale, al quale devono essere destinate particolari strutture e specifico personale.

Tale rituale si comporrà del ricevimento del funerale dall'ingresso del cimitero urbano di Viale dei Tigli più prossimo al crematorio, dell'accompagnamento del corteo sino al tempio crematorio ed al successivo commiato della salma, della consegna delle ceneri alla famiglia o ad incaricato del Concessionario per la tumulazione in caso di utilizzo in concessione di cellette realizzate dallo stesso. Il servizio comprenderà anche l'asportazione dal feretro degli oggetti metallici esterni, senza in alcun modo procedere all'apertura del feretro stesso, ed il relativo smaltimento nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'espletamento del servizio deve garantire:

- il mantenimento in perfetto stato e l'efficienza funzionale di tutti gli impianti ed attrezzature e dei locali, che devono essere tenuti in ottimo stato di conservazione, frequentemente ripuliti, dotati di idoneo e sufficiente arredo (fisso e rimovibile) per l'allestimento di sale per il commiato e di camere

mortuarie/deposito di osservazione, comprendendo anche l'onere per spese straordinarie.

- La dedicazione di personale idoneo, per numero, per formazione, per comportamento, dotato di idonea divisa riconoscibile, autorizzato ad eseguire anche le disposizioni emanate dal Comune o dal personale comunale, in applicazione degli obblighi normativi posti a tutela del lavoratore;
- La cremazione per salme e resti mortali provenienti dall'intero territorio nazionale, senza alcuna riserva;
- La concessione delle **cellette ossario** (da realizzare unitamente al forno crematorio nel **numero minimo di 1400**) per le salme previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/90, applicando all'utenza un livello iniziale della tariffa, così come indicato nel disciplinare di gara e proposto nello studio di fattibilità, nel rispetto delle modalità stabilite dal Decreto Ministero dell'Interno 1/7/2002, dal D.M. 16/5/2006, dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dall'Amministrazione Comunale attraverso il Piano di concessione loculi e cellette ai viventi ed alle tariffe per servizi a domanda individuale approvati annualmente dalla Giunta, anche ai fini della rivalutazione annuale, (al netto dell'IVA e di ogni altra imposta che sarà applicata all'utilizzatore finale a termini di legge) nella misura pari a:
 - ✓ *Cremazione **residenti** nella Provincia di Biella: **Euro 416,00/cad** (compresa la fornitura dell'urna, della tipologia concordata col concedente, e la dispersione delle ceneri nel Cimitero Urbano di Biella se richiesta);*
 - ✓ *Cremazione **non residenti** nella Provincia di Biella: **Euro 416,00/cad** (compresa la fornitura dell'urna, della tipologia concordata col concedente, e la dispersione delle ceneri nel Cimitero Urbano di Biella se richiesta);*
 - ✓ *Cremazione inconsunti: **Euro 350,00/cad**;*
 - ✓ *Concessione cellette realizzate direttamente dal promotore: **Euro 476,00/cad**;*

È compito del gestore dell'impianto incassare direttamente dai terzi le tariffe previste per i servizi e le forniture effettuati.

A seguito degli incassi effettuati è prevista a cura e onere del gestore l'emissione di regolari fatture nei termini di legge.

Il Concessionario tiene sollevato il Concedente da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del servizio, derivante da errori, omissioni e non

conformità nell'applicazione delle tariffe stabilite e rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Concedente per il recupero di crediti per i servizi erogati.

Nel caso di concessione di cellette realizzate direttamente dal promotore, il contratto di concessione tra promotore stesso e soggetto interessato è redatto secondo modelli definiti preventivamente dall'Amministrazione Comunale. Il contratto di concessione deve essere trasmesso, a cura del promotore, all'Ufficio Contratti del Comune entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Eventuali concessioni effettuate in violazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e/o della deliberazione annuale della Giunta Comunale relativa al Piano di concessione loculi e cellette ai viventi, comporteranno l'irrogazione, a carico del promotore, di una penale pari a **Euro 1.000,00** (mille) per ogni violazione accertata.

- Il servizio di tumulazione (ed in caso di richiesta, anche di estumulazione) in caso di utilizzo in concessione di celletta ossario ubicata nel blocco attestato al crematorio, alla tariffa che sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale, previa verifica di congruità della proposta eventualmente formulata dal Concessionario in rapporto alla tipologia del servizio offerto e ad analoghe tariffe di mercato, attraverso le tariffe per servizi a domanda individuale approvate annualmente dalla Giunta ai sensi della presente convenzione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- Il servizio di cremazione di cofani contenenti zinco, alla tariffa che sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale, previa verifica di congruità della proposta eventualmente formulata dal Concessionario in rapporto alla tipologia del servizio offerto e ad analoghe tariffe di mercato, attraverso le tariffe per servizi a domanda individuale approvate annualmente dalla Giunta ai sensi della presente convenzione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- Il servizio di dispersione delle ceneri nell'area appositamente dedicata, come individuata nel Progetto Definitivo, da rendere se richiesto:
 - in caso di salma cremata nell'impianto in gestione, alla tariffa stabilita ai sensi della presente convenzione;
 - in caso di salma cremata in altro impianto, alla tariffa che sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale, previa verifica di congruità della

proposta eventualmente formulata dal Concessionario in rapporto alla tipologia del servizio offerto e ad analoghe tariffe di mercato, attraverso le tariffe per servizi a domanda individuale approvate annualmente dalla Giunta ai sensi della presente convenzione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

- Il servizio di accoglienza temporanea di salme, prima dei funerali e non necessariamente avviate alla cremazione, in una camera mortuaria (che possa fungere anche da deposito di osservazione e da sala di commiato del tipo “Casa Funeraria” - “Funeral Home”), con accesso diretto anche dal complesso cimiteriale esistente, messa a disposizione del Comune di Biella (su semplice richiesta, con arredo adeguato secondo le necessità, e senza oneri di spesa e di manutenzione per tutta la durata della concessione).

L'espletamento del servizio potrà garantire altresì:

- Il servizio di accoglienza temporanea di salme, in due camere mortuarie (che possano fungere anche da deposito di osservazione e da sala di commiato del tipo “Casa Funeraria”- “Funeral Home”), adeguatamente arredate, a norma di legge, in aggiunta a quella messa a disposizione del Comune di Biella; la tariffa per detto servizio di accoglienza sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale, previa verifica di congruità della proposta eventualmente formulata dal Concessionario in rapporto alla tipologia del servizio offerto e ad analoghe tariffe di mercato, attraverso le tariffe per servizi a domanda individuale approvate annualmente dalla Giunta ai sensi della presente convenzione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.
- b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità dei Servizi. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Opera in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del Concedente e del pubblico, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, l'Opera in condizioni conformi a quanto indicato al successivo art. 10.5 “Consegna delle opere al termine della concessione” e nell'Allegato “Capitolato di Gestione”.
- c) **In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale delle condizioni di cui al “Capitolato di Gestione”, il Concedente, attraverso il Responsabile della Concessione, dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario.** Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale, dandone

comunicazione al Concessionario. E' comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell' infondatezza della penale, ai sensi del successivo articolo relativo a "Risoluzione delle Controversie".

- d) Il Concessionario si adopererà per assicurare al Concedente la massima flessibilità nell'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'Opera, in relazione a dimensioni, numero e destinazione, alle condizioni e ai termini dei Documenti di Progettazione e del Capitolato di Gestione.

8.2 - Modifiche nei servizi

L'Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Capitolato di Gestione. Nel corso dell'intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona fede gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente purché non sia alterata sostanzialmente la natura della convenzione.

8.3 - Responsabile della Concessione

- a) Entro dieci [10] giorni anteriori alla Messa in Esercizio dell'Opera, il Concedente nominerà il Responsabile della Concessione, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione e, in particolare, sull'Erogazione dei Servizi secondo i criteri di cui al Capitolato di Gestione.
- b) A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dal Capitolato di Gestione, l'esito dei controlli effettuati su ciascun servizio, con la collaborazione del referente nominato dal Concessionario.
- c) Sulla base dei risultati del controllo effettuato per ciascuno dei Servizi, il Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede ai sensi del precedente articolo.

Art. 9 - Equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario

9.1 - Equilibrio Economico Finanziario

- a) Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione.
- b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari di base, che potranno riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera a) del presente articolo,

secondo quanto previsto nella presente convenzione.

- c) Ai fini dell'art. 115 del D.P.R. 207/2010, l'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

Le Parti danno atto e riconoscono che l'equilibrio economico-finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-finanziario (PEF) allegato al presente atto.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione e manutenzione delle Opere dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione.

Le Parti prendono, inoltre, atto che gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.

Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie:

- mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito dall'art. 143, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;
- richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi, avanzata dal Concedente;
- il venire in essere di un evento di Forza Maggiore.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

Procedura di revisione

Al verificarsi di una delle circostanze sopra delineate, la parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra, con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario. L'altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro trenta [30] giorni dalla ricezione della stessa.

La revisione potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario, in modo che i parametri finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della lesione dell'Equilibrio, ai sensi dell'art. 143, comma 8 del Codice.

In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, ed in assenza di un accordo bonario tra le Parti, è consentita l'attivazione della procedura di risoluzione delle controversie.

Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo bonario tra le parti in merito alle condizioni di revisione della Concessione, il Concessionario potrà recedere dalla convenzione, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 143, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici.

9.2 - Corrispettivi

Il Concessionario dovrà erogare al Concedente:

- ⇒ un **canone annuo**, da erogare a partire **dal primo anno** decorrente **dalla data di inizio di gestione** del forno crematorio.

Detto canone fisso di concessione annuale, da intendersi quale canone di concessione dell'area cimiteriale oggetto di intervento, è stabilito nella misura minima di **Euro 8.000,00=** (ottomila/00) oltre I.V.A. corrente se dovuta; tale importo verrà annualmente rivalutato, a partire dal secondo anno decorrente dalla data di inizio della gestione del forno crematorio, di una percentuale pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rispetto al mese di gennaio dell'anno precedente.

Il canone minimo andrà pagato anticipatamente all'inizio di ogni anno solare entro il 31 gennaio, e l'eventuale saldo a consuntivo d'esercizio documentato, comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

- ⇒ un **contributo** minimo pari a **Euro 30,00=** (trenta/00), oltre I.V.A. corrente se dovuta, per ogni cremazione effettuata **oltre il numero minimo** stabilito in **200 (duecento)/anno**, a partire **dal secondo anno di gestione** del forno crematorio.

Detto importo sarà rivalutato a partire dal terzo anno decorrente dalla data di inizio della gestione del forno crematorio, di una percentuale pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rispetto al mese di gennaio dell'anno precedente.

Nel conteggio di cui sopra non saranno contemplate le eventuali cremazioni per salme indecomposte richieste dal Concedente (da liquidare al corrispettivo convenzionalmente previsto per inconsunti).

Il contributo minimo andrà corrisposto annualmente a consuntivo d'esercizio documentato, comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

Il corrispettivo per il Concessionario consisterà nel diritto di gestire il servizio di cremazione nel Comune di Biella, presso il Cimitero Urbano, per il periodo massimo stabilito di **anni 27** (ventisette), con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di concessione di costruzione e gestione.

9.3 - Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi trenta [30] giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo articolo relativo a "Risoluzione delle controversie" il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, le procedure per la risoluzione della presente convenzione, ove ricorrano i presupposti dell'art. 133 del Codice.

Art. 10 - Risoluzione e revoca della concessione

10.1-Risoluzione per inadempimento del Concessionario

- a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. (senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competergli anche a titolo di risarcimento danni), comunicata per iscritto con lettera raccomandata al Concessionario e alla Banca Agente (ai sensi del Contratto di Finanziamento) ai sensi del successivo art. 10.3 "Intervento dei Finanziatori", con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e per la presentazione delle proprie controdeduzioni, e comunque non inferiore a quindici [15] giorni, anche per una sola delle seguenti cause:
 - i. il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a trenta [30] giorni ovvero siano riscontrati gravi vizi o ritardi sia nella progettazione sia nella esecuzione delle opere;
 - ii. il Concessionario superi di centottanta [180] giorni il termine per il completamento dell'Opera previsto dal Cronoprogramma ovvero proceda

all'esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;

iii. il Concessionario sia incorso in violazioni del Capitolato di Gestione (vedi allegato):

• tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'Erogazione dei Servizi, e non vi abbia posto rimedio entro trenta [30] giorni dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;

• tali da comportare applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; chiusura totale e/o parziale anche temporanea dell'impianto senza giustificato motivo; violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, l'impianto secondo modalità o per usi o finalità diversi da quelle di cui al presente capitolato; violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di cremazione nel suo complesso;

iv. il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;

v. il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al successivo articolo 12 "Assicurazione";

vi. il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento, ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;

vii. il Concessionario abbia commesso violazioni delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto e del divieto di cedere in tutto o in parte il presente contratto di concessione.

b) La diffida di cui al precedente paragrafo a) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.;

c) In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera a), il Concedente:

i. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente convenzione;

ii. non potrà dar corso alla risoluzione;

- iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di Erogazione dei Servizi;
 - iv. dovrà consentire al Concessionario la continuità di incasso dei Ricavi Commerciali.
- d) Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente convenzione al Concessionario e alla Banca Agente, ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo art. 10.3 "Intervento dei Finanziatori" entro il Periodo di Sospensione (indicante il termine di novanta giorni dal ricevimento da parte del Concessionario e della Banca Agente della comunicazione scritta del Concedente, dell'intenzione di risolvere la Concessione per inadempimento del Concessionario);
- e) Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi dell'art. 10.3 "Intervento dei Finanziatori", il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente convenzione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Concedente è fatta al Concessionario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della Posta Elettronica Certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Il direttore dei lavori, in contraddittorio con il Concessionario o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, redigerà lo stato di consistenza dei lavori, l'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere ovvero nel complesso immobiliare, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, effettuerà l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Concedente per l'eventuale riutilizzo determinandone il relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Concedente, nel seguente modo:

- 1) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di

sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

2) ponendo a carico del Concessionario inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con l'importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per il Concedente per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, della maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, il Concedente si riserva di esercitare tutti i diritti discendenti dalla presente convenzione, salvo comunque il risarcimento da parte del Concessionario dei danni conseguenti al Concedente per effetto della decadenza della Concessione.

10.2-Risoluzione per Forza Maggiore

La Parte Impossibilitata dovrà inviare all'altra Parte, con copia agli Enti Finanziatori, una comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C., circa il verificarsi dell'evento di Forza Maggiore, immediatamente e in ogni caso non oltre quarantotto [48] ore dal momento in cui ha avuto notizia del verificarsi di tale evento. Tale Parte dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l'adempimento delle sue obbligazioni non appena l'evento di Forza Maggiore sia cessato.

Alla ricezione di tale informativa, impregiudicato il divieto di cessione della convenzione a pena di decadenza, il Concedente ed il Concessionario individueranno in contraddittorio possibili azioni comuni di mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore e la eventuale ripartizione dei costi aggiuntivi. Le parti sono tenute a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

Qualora un evento di Forza Maggiore determini una sospensione dell'attività di costruzione e/o di gestione, per un periodo superiore a trenta [30] giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'informativa di cui al precedente articolo, il Concessionario

avrà diritto ad una automatica proroga dei termini di realizzazione delle opere e/o di gestione delle opere per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora un evento di Forza Maggiore, a prescindere dalla sua durata, sia tale da comportare un'alterazione dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione della Concessione ai sensi del precedente articolo.

Qualora un evento di Forza Maggiore, protratto per più di centottanta [180] giorni, determini l'impossibilità definitiva di realizzazione delle opere e/o determini l'impossibilità definitiva di gestione delle opere, la presente convenzione sarà automaticamente risolta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e successivi del c.c., relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

In caso di risoluzione per inadempimento del Concedente, ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al Concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire, valutata sulla base del piano economico-finanziario.

Tali somme sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

La Parte Impossibilitata dovrà comunicare all'altra Parte immediatamente e in ogni caso non oltre ventiquattro [24] ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza:

- la cessazione dell'evento di Forza Maggiore;
- il venir meno degli effetti di tale evento, il ripristino del godimento dei suoi diritti o dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente convenzione, non appena ne sia venuto a conoscenza.

10.3-Intervento dei Finanziatori

- a) Nella comunicazione alla Banca Agente il Concedente si impegna ad indicare nel dettaglio:

- i. le specifiche cause e del titolo della revoca o risoluzione;
 - ii. il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo al Promotore (o alla eventuale Società di Progetto) e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.
- b) Ai sensi dell'art. 159 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 10.1 "Risoluzione per inadempimento del Concessionario" dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione, della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:
- i. il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;
 - ii. l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta [90] giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.
- c) Entro il termine di cui al precedente paragrafo b) punto ii., il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario di base ovvero riequilibrato, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.
- d) E' inteso che la Banca Agente e i Finanziatori non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, [ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.]

10.4-Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione

- a) Ai sensi dell'art. 158 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti articoli "Risoluzione per inadempimento del Concessionario" e "Risoluzione per Forza Maggiore" saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si impegna a trasferirli direttamente ai Finanziatori presso il conto corrente bancario

dedicato all'appalto in oggetto, di cui al successivo articolo 19, ovvero presso il diverso conto corrente che potrà essere comunicato al Concedente dall'Agente, entro il termine di novanta [90] giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione.

- b) Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti articoli "Risoluzione per inadempimento del Concessionario" e "Risoluzione per Forza Maggiore" entro trecentosessantacinque [365] giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione, dietro consultazione della Banca Agente.
- c) In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo b), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al paragrafo a).
- d) Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui all'art. 13 "Risoluzione delle controversie". Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'articolo "Interessi di mora" a partire dalla data di proposizione della domanda arbitrale fino a quella di effettivo pagamento.
- e) Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove consti il previo consenso dei Finanziatori.

10.5-Disponibilità dei beni di progetto e consegna delle opere al termine della concessione

Al termine della concessione il Concessionario dovrà provvedere alla consegna dell'impianto, delle pertinenze e degli accessori al proprietario Concedente, salvo ulteriore proroga o rinnovo ai sensi delle norme vigenti.

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, i beni immobili, impianti, opere di sistemazione esterna, attrezzature fisse e mobili e le pertinenze, realizzati e forniti per l'impianto di cremazione dal Concessionario nel corso della concessione, passeranno *de jure* nella disponibilità del Comune di Biella, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione, senza necessità di formalità alcuna, senza corrispettivo alcuno e con la rinuncia da parte del Concessionario ai diritti derivanti dall'art. 936 del Codice Civile, fermo restando il diritto del Concessionario di gestire quanto sopra per l'intera durata della concessione.

Nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente convenzione.

La restituzione delle Opere verrà effettuata con apposito verbale di constatazione redatto a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

La procedura di riconsegna del complesso immobiliare da parte del Concessionario al Concedente, sarà formalizzata con apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle parti, che indicherà la riconsegna di tutti gli immobili e delle dotazioni impiantistiche in essi presenti il cui stato manutentivo dovrà risultare eguale – salvo il naturale decadimento delle prestazioni - a quello rilevato con il verbale di fine lavori.

Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, conterrà tutte le indicazioni operative e pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull'uso degli immobili, avvertenze, ecc....) utili e necessarie a mettere il Concedente nelle migliori condizioni di gestione dell'impianto crematorio.

Nel caso di perimento totale dell'opera durante la vigenza della concessione, per cause fortuite o di forza maggiore non imputabili a negligenza od omissioni del Concessionario o dei suoi aventi causa, questi dovranno provvedere alla ricostruzione dell'opera stessa nel più breve tempo possibile, al fine di limitare i danni al servizio. In questo caso il Concessionario potrà richiedere in relazione all'investimento e al tempo residuo per gli ammortamenti una revisione contrattuale e, in caso di non accordo, varrà quanto previsto all'art. 13 "Risoluzione delle Controversie".

Un anno prima della scadenza della concessione, il Concedente ed il Concessionario verificheranno lo stato delle opere e degli impianti oggetto di concessione, per verificarne le condizioni di esercizio e per accertare l'esigenza di eventuali lavori.

In tale occasione si deciderà se ai lavori dovrà provvedere il Concessionario entro e non oltre il termine di scadenza della concessione, oppure se provvederà il Concedente, rivalendosi sulla cauzione o imputando le relative spese al Concessionario.

10.6-Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

Qualora il Concedente non adempia agli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 "Obbligazioni del Concedente", il Concessionario potrà risolvere la convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

In ogni altro caso di grave inadempimento del Concedente, il Concessionario formulerà la contestazione degli addebiti al Concedente mediante lettera raccomandata di messa in mora ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., nella quale il Concessionario assegnerà al Concedente un termine perentorio non inferiore a centoventi [120] giorni, entro il quale il Concedente dovrà rimuovere le cause di risoluzione. Qualora

entro il termine assegnato, il Concedente non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concessionario comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al Concedente, la propria intenzione di risolvere la presente convenzione.

Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, sarà corrisposto al Concessionario, entro e non oltre un [1] anno dalla comunicazione della risoluzione ovvero della revoca per motivi di pubblico interesse, un indennizzo calcolato ai sensi del successivo art. 10.4 "Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione".

Art. 11 - Fideiussioni e garanzie

- a) Ai sensi dell'art. 113 del Codice, il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del Costo di Costruzione dell'Opera, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell'Opera.

Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento della esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 113, comma 3 del Codice.

La garanzia dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dalla ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato;

- b) Il Concessionario si impegna a prestare, alla Messa in Esercizio, idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione (ex articolo 153 comma 13 del Codice).

Art. 12 - Assicurazioni

- a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.

- b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell'art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative:

- i. per la Fase di costruzione: polizza per **danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi** (c.d."CAR") secondo quanto previsto dall'**art. 129, comma 1 del Codice**, per tutta la durata della **costruzione** (fino alla emissione del certificato

di collaudo) e per il relativo periodo di **manutenzione** (per anni 2 dalla data di collaudo provvisorio). La somma assicurata dovrà corrispondere all'intero valore dell'Opera, mentre il massimale per danni di esecuzione non potrà essere inferiore a **Euro 2.000.000,00** (duemilioni) ed il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a **Euro 5.000.000,00** (cinquemilioni). Tale polizza (predisposta in base allo schema ed alla scheda di cui al D.M. 12.3.2004 n. 123) dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di costruzione dell'opera;

- ii. per la Fase di costruzione: polizza assicurativa di **ogni singolo progettista** (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto dall'**art. 111, comma 1 del Codice**, per tutta la durata della Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il massimale di ogni polizza dovrà essere almeno pari a **Euro 174.000,00** (centosettantaquattromila);
- iii. per la Fase di gestione: polizza di **copertura dei rischi di gestione** (c.d. All Risks) relativa all'Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, eventi atmosferici catastrofici, atti dolosi. Il massimale di tale polizza, da aggiornare di anno in anno, secondo l'indice ISTAT dei prezzi non potrà essere inferiore al valore dell'opera e degli impianti in esercizio;
- iv. per la Fase di gestione, a partire dalla data di avvio: polizza per la **responsabilità civile verso terzi** per danni, morte e lesioni personali, nonché per il danneggiamento di cose di terzi nell'esercizio di tutte le opere in gestione, imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza sarà concordato con il Concedente in modo da garantire l'effettiva copertura del rischio, la disponibilità degli indennizzi necessari e sufficienti al ripristino degli impianti ed al soddisfacimento delle ragioni di terzi.
- v. per la Fase di gestione: garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative ai servizi di gestione nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e impianti oggetto di concessione, a partire dal primo anno di esercizio della gestione e per tutta la durata della Concessione, dell'importo annuo almeno pari al 10% (dieci per cento) del valore delle opere costruite così stimato come nel piano

economico-finanziario. La suddetta fideiussione coprirà tutti gli oneri di manutenzione garantendo la restituzione bene e la qualità del servizio reso dal gestore che, in ogni caso, dovrà essere conforme alle prescrizioni di legge e dei regolamenti, nonché agli altri atti amministrativi che disciplinano l'attività oggetto del servizio. In particolare la fideiussione coprirà gli oneri per il mancato, ritardo o inesatto adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario con la presente Convenzione relativamente alla gestione, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Concessionario, sino alla concorrenza massima dell'importo massimo garantito.

- c) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
- d) Le polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
- e) L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C., al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
- f) Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro dieci [10] giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

Art. 13 - Risoluzione delle controversie

- a) Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro venti [20] giorni dalla data in cui il Concessio-

nario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei quaranta [40] giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi trenta [30] giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'art. 240 del Codice.

- b) Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori e prima del collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori e dell'Organo di Vigilanza.

Art. 14 - Modifiche alla convenzione

- a) Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
- b) Il Concedente riconosce e accetta che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente convenzione, o misure che comportino variazioni al Modello Economico Finanziario o al Cronoprogramma, dovrà ottenere il previo consenso scritto dei Finanziatori.
- c) La presente convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.
- d) Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Art. 15 - Reperti archeologici

- a) Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del Codice, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, al Responsabile del Procedimento, all'Organo di Vigilanza e al Direttore dei Lavori. I Lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell'Organo di Vigilanza e della Direzione Lavori su espressa autorizzazione della Soprintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di Forza Maggiore.
- b) Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti

archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente e l'Organo di Vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il Cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.

Art. 16- Proprietà intellettuale

- a) Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
- b) Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Art. 17 - Bonifica

- a) Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti, alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.
- b) Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse. Tale evento, qualora contenuto nelle tempistiche concordate con l'Amministrazione, darà luogo a una Proroga per il tempo corrispondente alla sospensione dei lavori per effetto dei detti inquinamenti e alle attività di bonifica necessarie.
- c) Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residui bellici delle aree interessate dai Lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari, all'Organo di Vigilanza e alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.
- d) Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori sia all'Organo di Vigilanza

i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.

- e) Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente articolo comportino dei ritardi rispetto al Cronoprogramma superiori a 30 (trenta) giorni, si darà luogo a una Proroga.

In ogni caso, la sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati effetto di Forza Maggiore.

Art. 18 - Disposizioni varie

18.1-Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Biella. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

18.2-Registrazione

La presente convenzione, il cui corrispettivo è soggetto al pagamento dell'I.V.A., sarà registrata a tassa fissa, giusto il disposto dell'art. 40 - D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

18.3-Tracciabilità flussi finanziari – divieto di cessione del contratto

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura/ Ufficio Territoriale del Governo competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi della normativa vigente, è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la sua nullità.

18.4- Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o e-mail (ordinaria o PEC), o di lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

- Se al **Concedente**: COMUNE DI BIELLA - via Battistero 4 - 13900 BIELLA –

PEC: protocollo.comunebiella@pec.it; e-mail : cimiteri@comune.biella.it; - Fax: 015-3507271;

- Se al **Concessionario**: SOCREBI s.r.l. – via Poma 6 – 13900 BIELLA – PEC: socrebi@legalmail.it - e-mail: socrebi@gmail.com - fax: 015/21000
- Se alla **Banca Agente** (ai sensi del Contratto di Finanziamento): BIVERBANCA S.p.A. – via Carso 15 – 13900 BIELLA – PEC: segreteria@postacert.biverbanca.it e-mail: info@biverbanca.it

o al diverso indirizzo che la Parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R. e di P.E.C., ovvero, nel caso del fax e della e-mail ordinaria, dal rapporto di trasmissione positivo confermato con l'annotazione della persona ricevente.

18.6-Premesse e allegati

Le premesse alla presente convenzione formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.